



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Circolare sull'imposta alla fonte**

Valida dal 1° gennaio 2005

**Stato: 1° gennaio 2009**

## **Premessa**

La presente nuova edizione sostituisce la versione in vigore dal 1° gennaio 1997.

Le novità principali sono da ricondurre all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e alla 4° revisione AI, in vigore dal 1° gennaio 2004. Le aggiunte, le precisazioni a livello di contenuto e i miglioramenti redazionali apportati si sono resi necessari in seguito alle esperienze fatte nella prassi. Gli esempi in allegato sono stati rielaborati.

L'imposta alla fonte continua ad essere riscossa sull'importo lordo degli arretrati. Il contenuto della nuova edizione è stato elaborato in collaborazione con le autorità fiscali. In futuro la circolare sarà trattata unicamente nel quadro della Commissione delle prestazioni.

La presente nuova edizione è parte integrante del classificatore "AVS/AI/IPG/PC – Direttive e circolari generali" (318.100.1 i).

Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite, come di consueto, mediante fogli sostitutivi.

**Premessa al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2005**

Il presente supplemento 1 contiene le pagine sostitutive con le modifiche in vigore dal 1° luglio 2005. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 7/05 sotto il rispettivo numero marginale.

La circolare è stata adeguata in seguito all'entrata in vigore, il 1° luglio 2005, dell'indennità di maternità: al N. 12 è stata apportata una precisazione concernente l'imposizione alla fonte delle madri esercenti un'attività lucrativa o disoccupate (cfr. anche N. 1100 CIMat, valida dal 1° luglio 2005).

**Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2007**

Il supplemento 2 contiene solo aggiornamenti della tabella “Servizi d’informazione sull’imposta alla fonte” (v. Allegato 9).

**Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2008**

Nel presente supplemento sono state introdotte le direttive sulla riscossione delle imposte nella procedura di conteggio semplificata giusta gli [articoli 2 e 3 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero \(LLN\)](#).

**Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2009**

Nel presente supplemento, in seguito all'adeguamento delle rendite con effetto dal 1° gennaio 2009, sono stati modificati gli importi previsti dall'[articolo 2 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero \(LLN\)](#).

## Indice

<b>1a Parte: Imposizione di proventi compensativi versati da istituti d'assicurazione e da assicurazioni sociali</b>	<b>9</b>
1. Introduzione .....	9
2. Persone soggette all'imposta alla fonte .....	9
3. Prestazioni imponibili .....	10
3.1 Le prestazioni imponibili in dettaglio .....	11
3.1.1 Indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità.....	11
3.1.2 1/4, 1/2, 3/4 di rendita e rendita intera AI.....	12
3.2 Eccezioni.....	12
3.2.1 Piccola indennità giornaliera.....	12
3.2.2 Catalogo delle eccezioni.....	12
4. Compensazioni e restituzioni .....	12
4.1 Compensazione con crediti contributivi .....	12
4.2 Compensazione con altre assicurazioni sociali e con terzi che hanno concesso anticipi .....	13
4.3 Compensazione con restituzione di prestazioni AI versate indebitamente.....	13
4.4 Restituzione .....	14
5. Debitore.....	14
6. Procedura.....	14
6.1 Cantone competente.....	14
6.2 Procedura di comunicazione.....	14
6.3 Mutazioni.....	16
6.4 Scadenza/Data del conteggio .....	16
6.5 Periodo di conteggio .....	16
6.6 Aliquote cantonali per l'imposta alla fonte.....	17
7. Provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte .....	17
8. Forma della decisione .....	17
9. Contabilizzazione .....	17
10. Revisione .....	17
11. Conservazione degli atti determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte.....	18

12. Conferma dell'esame dell'assoggettamento all'imposta alla fonte .....	18
13. Compiti degli uffici AI.....	18
14. Attestato della riscossione dell'imposta alla fonte .....	18
15. Entrata in vigore .....	19
<b>2a Parte: Imposizione nella procedura di conteggio semplificata giusta gli articoli 2 e 3 LLN.....</b>	<b>20</b>
1. Introduzione .....	20
2. Campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata .....	20
3. Prestazione imponibile .....	21
4. Tasso d'imposizione.....	21
5. Debitore.....	21
6. Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro.....	21
7. Provvigione di riscossione.....	22
8. Attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta alla fonte .....	23
9. Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale ...	23
9.1 Conteggio.....	23
9.2 Versamento.....	23
10. Contabilizzazione .....	24
Allegati .....	25



## 1/08 **1a Parte: Imposizione di proventi compensativi versati da istituti d'assicurazione e da assicurazioni sociali**

### **1. Introduzione**

- 1 Il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e il 1° gennaio 1995 è stata introdotta la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Sempre il 1° gennaio 1995 è entrata in vigore l'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo) che tra l'altro prevede l'imposizione di proventi compensativi versati da istituti d'assicurazione e da assicurazioni sociali.
- 2 Conformemente all'[articolo 2 LIFD](#) e agli [articoli 1 e 2 LAID](#), l'imposta federale diretta, compresa l'imposta alla fonte, deve essere riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.

### **2. Persone soggette all'imposta alla fonte**

- 3 Sono soggetti all'imposta alla fonte sui proventi compensativi tutti i lavoratori stranieri che non possiedono un permesso di domicilio (permesso C) emesso dalla polizia degli stranieri e non vivono in unione coniugale con una persona di nazionalità svizzera o in possesso di un permesso C (dalla quale non sono separati né legalmente né di fatto). Sono:
  - persone in possesso di:
    - un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS L,
    - un permesso di dimora CE/AELS B,
    - un permesso di dimora CE/AELS Ci;
  - cittadini di Stati non membri della CE/AELS con:
    - un permesso di dimora limitato ad un anno B
    - un permesso di dimora con attività lucrativa Ci
    - un permesso per dimoranti temporanei L
    - un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente F
    - un permesso per richiedenti l'asilo N
    - un permesso per persone bisognose di protezione S;
  - lavoratori in nero.

- 4 Se la prestazione percepita dal titolare principale del diritto alla rendita o dal beneficiario di un'indennità giornaliera è soggetta all'imposta alla fonte (vedi N. 10 segg.), lo sono anche le rendite complete, le rendite per figli o le prestazioni per i figli versate al coniuge divorziato o separato, a meno che quest'ultimo non sia di cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso di domicilio C.
- 5 Se la prestazione percepita dal titolare principale del diritto alla rendita o dal beneficiario di un'indennità giornaliera non è soggetta all'imposta alla fonte (vedi N. 10 segg.), non lo sono nemmeno le rendite complete, le rendite per figli o le prestazioni per i figli versate al coniuge divorziato o separato.
- 6 Nel caso in cui entrambi i coniugi beneficiano di una rendita d'invalidità, questa non è imponibile alla fonte se uno dei coniugi presenta un grado d'invalidità del 100% e i coniugi non sono separati né legalmente né di fatto.
- 7 Se i coniugi, entrambi beneficiari di una rendita d'invalidità, vivono separati legalmente o di fatto, l'assoggettamento all'imposta alla fonte deve essere esaminato individualmente per ogni coniuge.
- 8 Per i redditi da lavoro dipendente e, per estensione, per i redditi sostitutivi relativi, le convenzioni per evitare la doppia imposizione firmate dalla Svizzera attribuiscono il diritto d'imposizione di principio allo Stato nel quale è situato il luogo di lavoro del lavoratore dipendente. Per la riscossione dell'imposta alla fonte dei frontalieri è competente la Cassa svizzera di compensazione. Le altre casse di compensazione non sono toccate da questa problematica.

### **3. Prestazioni imponibili**

- 9 Sulle indennità giornaliera e sulle rendite AI versate alle persone menzionate al N. 3 va per principio trattenuta l'imposta alla fonte, se si tratta di proventi compensativi legati ad un'attività lucrativa.

- 10 Le prestazioni dell'AVS, le prestazioni complementari e gli assegni per grandi invalidi dell'AI non sono imponibili alla fonte.
- 11 Le IPG per chi presta servizio non sono soggette all'imposta alla fonte.
- 12 L'indennità in caso di maternità, invece, è imponibile alla fonte. L'imposizione deve essere effettuata secondo le tariffe 7/05 A, B o C. I N. 14 e 16 sono applicabili per analogia.
- 13 Gli interessi di mora sulle prestazioni (N. 10503 segg. DR) non sono soggetti all'imposta alla fonte.

### **3.1 Le prestazioni imponibili in dettaglio**

#### **3.1.1 Indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità ([art. 22 segg. LAI](#))**

- 14 Se le indennità giornaliera sono versate al datore di lavoro, le casse di compensazione non devono trattenere l'imposta alla fonte. Sarà il datore di lavoro ad effettuare la trattenuta.
- 15 Sulle indennità giornaliera versate direttamente all'assicurato, invece, l'imposta alla fonte è trattenuta sull'importo lordo delle indennità giornaliera AI (indennità di base e prestazioni per i figli), vale a dire prima delle deduzioni per le spese di vitto e alloggio. Questo significa che i contributi all'AVS/AI/IPG/AD non sono presi in considerazione al momento della trattenuta dell'imposta alla fonte. D'altro canto, questa trattenuta non è considerata al momento del calcolo dei contributi.
- 16 Contrariamente alla tariffa per le rendite AI, l'aliquota dell'imposta alla fonte applicabile alle indennità giornaliera non è lineare, bensì progressiva poiché si basa sul reddito determinante per l'aliquota d'imposta. Le indennità giornaliera AI devono quindi essere convertite in reddito mensile.

### **3.1.2 1/4, 1/2, 3/4 di rendita e rendita intera AI** ([art. 28 segg. LAI](#))

- 17 Una rendita AI corrisposta per un grado d'invalidità che ammonta fino al 99% è soggetta all'imposta alla fonte, mentre non lo è una rendita AI versata per un grado d'invalidità del 100%.
- 18 Nel caso di cumulo di rendita e di indennità giornaliera AI le imposte alla fonte vanno rimosse separatamente (secondo le rispettive aliquote) su entrambi i tipi di prestazione.

## **3.2 Eccezioni**

### **3.2.1 Piccola indennità giornaliera**

- 19 Di regola, la piccola indennità giornaliera non rappresenta un reddito compensativo poiché è versata ad assicurati che seguono la loro prima formazione professionale e ad assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato nessuna attività lucrativa. La piccola indennità giornaliera versata a persone che hanno già esercitato un'attività lucrativa prima di seguire una prima formazione professionale, rappresenta invece un reddito compensativo ed è quindi imponibile alla fonte (cfr. N. 1032 segg. CIG).

### **3.2.2 Catalogo delle eccezioni**

- 20 Nell'Allegato 3 è riportato l'elenco che distingue tra i casi soggetti e quelli non soggetti all'imposta alla fonte.

## **4. Compensazioni e restituzioni**

### **4.1 Compensazione con crediti contributivi**

- 21 [L'articolo 84 capoverso 1 LIFD](#) prevede che l'imposta alla fonte sia calcolata sui proventi lordi. L'imposta alla fonte va quindi riscossa sull'importo lordo della rendita, prima della compensazione.

- 22 Nella determinazione del minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione e il fallimento, che condiziona ogni compensazione, l'imposta alla fonte non è presa in considerazione. Se il minimo vitale sopra definito non è compromesso, si procede alla compensazione (cfr. esempio nell'Allegato 4).

#### **4.2 Compensazione con altre assicurazioni sociali e con terzi che hanno concesso anticipi**

- 23 Le prestazioni anticipate dagli organi esecutivi di altri organi d'assicurazione sociale (AINF, AMal e AD), da un datore di lavoro, da un istituto di previdenza del datore di lavoro, da un organismo assistenziale pubblico o privato o da un'assicurazione di responsabilità civile possono essere rimborsate. Le prestazioni anticipate dagli altri organi d'assicurazione sociale (AINF, AMal, AD) non presuppongono una coerenza temporale, mentre gli anticipi forniti da terzi (datore di lavoro, istituto di previdenza del datore di lavoro, organismo assistenziale pubblico o privato, assicurazione di responsabilità civile) possono essere rimborsati soltanto fino a concorrenza dell'importo delle rendite arretrate da versare per il periodo corrispondente (cfr. N. 10063 DR e le circolari sulla compensazione nelle DR). Poiché non tutte le prestazioni assicurative sono imponibili alla fonte, le casse di compensazione devono per principio riscuotere l'imposta alla fonte su ogni singolo importo lordo degli arretrati. E' compito dell'altro organo d'assicurazione sociale, del terzo fornitore di prestazioni anticipate o del beneficiario di prestazioni procedere al conteggio con l'autorità fiscale (cfr. Allegato 5).

#### **4.3 Compensazione con restituzione di prestazioni Al versate indebitamente**

- 24 Se la cassa di compensazione constata che una rendita è stata versata indebitamente, la restituzione può essere compensata con la rendita corrente nella misura in cui ciò non porti il debitore al di sotto della soglia del minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione e il fallimento. Anche in questo caso, conformemente all'[articolo 84 LIFD](#), l'imposta

alla fonte deve essere riscossa sulla prestazione lorda (cioè prima della deduzione dell'importo compensabile, cfr. esempio nell'Allegato 6).

#### **4.4 Restituzione**

- 25 Se una prestazione versata indebitamente deve essere restituita, va chiesta la restituzione dell'imposta alla fonte versata per questa prestazione presso l'amministrazione fiscale competente, dopo la deduzione della provvigione di riscossione. L'importo da restituire, contrassegnato con un'indicazione, sarà detratto dal prossimo conteggio.

#### **5. Debitore**

- 26 Giusta gli [articoli 88](#) e [100 LIFD](#), la cassa di compensazione è tenuta, in quanto debitrice delle prestazioni imponibili, a riscuotere l'imposta alla fonte sulle indennità giornaliere e sulle rendite AI. Essa deve trattenere l'imposta sull'importo lordo delle prestazioni conformemente all'aliquota d'imposta cantonale appropriata e versarla all'amministrazione fiscale del Cantone di domicilio dell'assicurato.

#### **6. Procedura**

##### **6.1 Cantone competente**

- 27 La cassa di compensazione conteggia l'imposta alla fonte secondo l'aliquota in vigore nel Cantone di domicilio dell'assicurato e la versa alle autorità fiscali dello stesso Cantone.

##### **6.2 Procedura di comunicazione**

- 28 Se vi sono elementi da cui si può dedurre un assoggettamento all'imposta alla fonte, la cassa di compensazione prende contatto con l'autorità fiscale competente mediante un modulo o un supporto di dati (cfr. Allegato 9), in modo da ricevere le indicazioni necessarie alla determinazione dell'as-

soggettamento all'imposta alla fonte. In seguito, l'autorità fiscale comunica alla cassa di compensazione l'aliquota applicabile alla persona soggetta all'imposta alla fonte:

- aliquota A = persone sole (nubili, vedove, separate, divorziate),
- aliquota B = soltanto uno dei coniugi esercita un'attività lucrativa,
- aliquota C = entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa o
- aliquota D = tasso proporzionale o aliquota sull'attività accessoria del 10% per i contribuenti con redditi accessori o compensativi.

L'amministrazione fiscale competente fissa l'aliquota che viene indicata nel modo seguente:

1. aliquota: A, B, C, D
2. numero di figli (da 1 a max. 5)
3. d (se senza imposta di culto)

### *Esempio*

B2d

(= aliquota per persone coniugate [B] con due figli, senza imposta di culto)

Non viene fatta alcuna richiesta d'informazioni se è stabilito un grado d'invalidità del 100% e quindi non vi sarebbe comunque assoggettamento all'imposta alla fonte.

- 29 All'autorità fiscale si concede un termine di 10 giorni entro cui fornire le indicazioni supplementari necessarie mediante il modulo inviatole (Allegato 7).
- 30 Se le indicazioni dell'autorità fiscale non arrivano per tempo, la cassa di compensazione versa le sue prestazioni con effetto liberatorio secondo l'aliquota A, B, C o D del Cantone di domicilio della persona beneficiaria, tenendo conto dell'imposta di culto e del numero di figli per i quali sono versati assegni familiari.
- 31 La risposta dell'amministrazione fiscale contiene le indicazioni seguenti:

- constatazione dell'assoggettamento o meno all'imposta alla fonte,
- aliquota applicabile.

### **6.3 Mutazioni**

- 32 Le autorità fiscali comunicano alla cassa di compensazione tutte le mutazioni concernenti l'aspetto fiscale del caso assicurativo, come ad esempio la fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, le modifiche dell'aliquota o il cambio di domicilio. Le casse di compensazione eseguono i conteggi a loro discarico sulla base dei dati fiscali a loro conoscenza, finché non ricevono un avviso di mutazione o non sono loro stesse a conoscenza di una mutazione.
- 33 Le casse di compensazione comunicano, a loro volta, all'autorità fiscale competente (cfr. Allegato 9) tutte le modifiche concernenti l'AI, come ad esempio il trasferimento in un altro Cantone, la modifica del grado di invalidità o il cambiamento della cassa di compensazione competente.

### **6.4 Scadenza/Data del conteggio**

- 34 L'obbligo di riscuotere l'imposta alla fonte nasce al momento in cui la prestazione è esigibile. Per la cassa di compensazione, la data di versamento della prestazione coincide con la data di scadenza dell'imposta. Questa data fa stato per la totalità delle prestazioni versate, compreso quindi anche l'importo degli arretrati.

### **6.5 Periodo di conteggio**

- 35 Le imposte alla fonte trattenute devono essere conteggiate e trasferite mensilmente. Il conteggio dell'imposta alla fonte va eseguito mediante modulo o supporto di dati (cfr. Allegato 8a e 8b).



## **6.6 Aliquote cantonali per l'imposta alla fonte**

- 36 Le aliquote cantonali dell'imposta alla fonte sono disponibili sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (*www.estv.admin.ch*) sotto le rubriche "Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (DPB)" e "Calcolo delle imposte / Tariffe".

## **7. Provvigione per la riscossione dell'imposta alla fonte**

- 37 La cassa di compensazione è autorizzata a dedurre una provvigione di riscossione quando effettua il pagamento dell'imposta alla fonte. L'importo della provvigione è fissato dal Cantone di domicilio del contribuente ed è comunicato alle casse di compensazione assieme alle aliquote.

## **8. Forma della decisione**

- 38 La decisione deve contenere un'indicazione relativa alla trattenuta dell'imposta alla fonte e specificare che contro questa trattenuta può essere inoltrato ricorso presso l'autorità fiscale competente (cfr. esempio nell'Allegato 5).

## **9. Contabilizzazione**

- 39 L'imposta alla fonte va contabilizzata sul conto 900.2040 e la provvigione di riscossione sul conto 910.6351.

## **10. Revisione**

- 40 Gli organi di revisione delle casse di compensazione devono controllare se la questione della riscossione dell'imposta alla fonte è stata esaminata.

## **11. Conservazione degli atti determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte**

- 41 La conservazione degli atti determinanti per le autorità fiscali in materia d'assoggettamento all'imposta alla fonte è disciplinata dall'[articolo 126 capoverso 3 LIFD](#) in combinato disposto con l'[articolo 136 LIFD](#), dall'[articolo 42 capoverso 3 LAID](#) in combinato disposto con l'[articolo 49 LAID](#) e dalle disposizioni legali cantonali. I documenti fiscali devono essere conservati per un periodo di 10 anni.

## **12. Conferma dell'esame dell'assoggettamento all'imposta alla fonte**

- 42 La cassa di compensazione deve essere in grado di dimostrare d'aver esaminato se vi fosse o meno assoggettamento all'imposta alla fonte. A questo scopo deve allegare all'incarto il modulo di richiesta d'informazioni inviato all'autorità fiscale oppure una copia del permesso di domicilio C.

## **13. Compiti degli uffici AI**

- 43 Se, dopo l'inoltro di una richiesta di prestazioni, l'ufficio AI constata che l'assicurato non ha allegato alla sua richiesta il libretto per stranieri, richiede il libretto per stranieri e ne allega una copia all'incarto dell'assicurato. Gli uffici AI sono tenuti a comunicare immediatamente tutte le modifiche concernenti l'AI alla cassa di compensazione competente.

## **14. Attestato della riscossione dell'imposta alla fonte**

- 44 Almeno una volta l'anno l'assicurato contribuente o l'amministrazione fiscale competente ricevono d'ufficio un attestato con l'indicazione dell'importo delle prestazioni AI imponibili e dell'importo delle imposte rimosse alla fonte. Se il conteggio è inoltrato all'amministrazione fiscale, l'assicurato deve riceverne una copia. Se è invece l'assicurato a ricevere il conteggio, va inviata una copia all'amministrazione fiscale.

## **15. Entrata in vigore**

- 45 La prima parte di questa circolare entra in vigore il 1° gennaio 1/08 2005.
- 46 Le disposizioni materiali delle direttive soppresse rimangono valide per quanto riguarda l'imposizione alla fonte nel periodo precedente l'entrata in vigore di questa circolare.

1/08 **2a Parte: Imposizione nella procedura di conteggio semplificata giusta gli [articoli 2](#) e [3 LLN](#)**

1/08 **1. Introduzione**

47 La legge federale concernente i provvedimenti in materia di  
1/08 lotta contro il lavoro nero (LLN) prevede una procedura di conteggio semplificata, che comprende anche le imposte giusta l'[articolo 37a LIFD](#) e l'[articolo 11 capoverso 4 LAID](#). Queste imposte sono riscosse dalla cassa di compensazione AVS.

1/08 **2. Campo d'applicazione della procedura di conteggio semplificata**

48 I datori di lavoro possono conteggiare i salari dei loro dipen-  
1/09 denti secondo la procedura semplificata a condizione che:  
– il salario annuo di ogni dipendente non superi i 20 520 fran-  
chi;  
– la massa salariale annua totale dell'azienda non superi i 54 720 franchi;  
– il conteggio dei salari sia effettuato secondo la procedura semplificata per tutto il personale;  
– negli ultimi anni abbiano adempiuto il loro obbligo di conteggio e di pagamento secondo le prescrizioni.

49 I datori di lavoro che occupano, in virtù di un contratto di di-  
1/08 ritto privato, frontalieri residenti nel Principato del Liechtenstein che rientrano quotidianamente al loro domicilio non possono applicare la procedura di conteggio semplificata. La stessa regola vale per i datori di lavoro con sede nei Cantoni di Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Giura, Neuchâtel, Soletta, Vaud e Vallese che occupano, in virtù di un contratto di diritto privato, frontalieri residenti in Francia che lavorano nel Cantone in cui ha sede l'azienda e rientrano quotidianamente al loro domicilio.

50 Nella procedura semplificata le casse di compensazione  
1/08 conteggiano:  
– i contributi AVS/AI/IPG/AD;

- i contributi LAF;
- le imposte giuste l'[articolo 37a LIFD](#) e l'[articolo 11 capoverso 4 LAID](#);
- i contributi per gli assegni familiari.

### 1/08 **3. Prestazione imponibile**

51 Le imposte sono rimosse sulla base del reddito lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione (per l'imposta federale diretta si veda l'[art. 17b OIFo](#)).

### 1/08 **4. Tasso d'imposizione**

52 Il tasso d'imposizione ammonta al 5 per cento, di cui lo  
1/08 0,5 per cento per l'imposta federale diretta ([art. 37a cpv. 1 LIFD](#)) e il 4,5 per cento per le imposte cantonali (v. regimi fiscali cantonali).

### 1/08 **5. Debitore**

53 Il datore di lavoro è tenuto a dedurre l'imposta dal salario  
1/08 lordo o, in caso di prestazioni non pecuniarie – in particolare prestazioni in natura e mance –, a riscuoterla. Deve versare le imposte dedotte e rimosse alla cassa di compensazione ([art. 37a cpv. 2 e 3 LIFD](#), [art. 11 cpv. 4 LAID](#)).

54 Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dell'imposta  
1/08 alla fonte ([art. 88 cpv. 3 LIFD](#) in combinato disposto con l'[art. 37a cpv. 6 LIFD](#) e [art. 37 cpv. 1 LAID](#)).

### 1/08 **6. Conteggio e versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro**

55 Per quanto riguarda l'annuncio dei salariati per la procedura  
1/08 di conteggio semplificata, si vedano le DRC.

56 Le disposizioni dell'OAVS concernenti la procedura di con-  
1/08 teggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al  
versamento dell'imposta alla fonte alle casse di compensa-  
zione (per l'imposta federale diretta v. [art. 17c cpv. 1 OIFo](#)).  
Si vedano in proposito le DRC.

57 Nella procedura di conteggio semplificata la cassa di com-  
1/08 pensazione non preleva interessi di mora sulle imposte.

58 La cassa di compensazione informa l'autorità fiscale com-  
1/08 petente se il datore di lavoro, nonostante diffida,  
– non presenta alcun conteggio o non lo presenta secondo le  
prescrizioni. In tal caso una copia della comunicazione di  
esclusione è inviata all'autorità fiscale;  
– contesta le imposte o non le paga interamente. In tal caso  
una copia del conteggio con l'indicazione dell'avvenuta  
diffida è inviata all'autorità fiscale.  
L'autorità fiscale competente riscuote le imposte conforme-  
mente alle prescrizioni della legislazione fiscale (per l'imposta  
federale diretta, v. l'[art. 17c cpv. 2 OIFo](#)).

59 La cassa di compensazione invia all'autorità fiscale compe-  
1/08 tente una copia della comunicazione di esclusione del datore  
di lavoro dalla procedura di conteggio semplificata (per  
quanto riguarda l'esclusione, v. l'[art. 1 cpv. 3 OLN](#) e le DRC).

## 1/08 **7. Provvigione di riscossione**

60 Le casse di compensazione percepiscono una provvigione  
1/08 riscossione delle imposte alla fonte ([art. 37a cpv. 5 LIFD](#) e  
[art. 11 cpv. 4 LAID](#)). La provvigione ammonta al 10 per cento  
dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte incassata  
([art. 1 cpv. 5 OLN](#)).

## 1/08 **8. Attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta alla fonte**

61 La cassa di compensazione rilascia al contribuente una di-  
1/08 stinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'im-  
posta ([art. 37a cpv. 4 LIFD](#), [art. 11 cpv. 4 LAID](#)). L'attestato  
va consegnato d'ufficio al salariato.

62 La cassa di compensazione invia l'attestato all'ultimo indi-  
1/08 rizzo noto del salariato. Se l'invio non può essere conse-  
gnato, va inoltrato al datore di lavoro.

## 1/08 **9. Conteggio e versamento delle imposte all'autorità fiscale**

### 1/08 **9.1 Conteggio**

63 Un conteggio delle imposte prelevate va consegnato all'auto-  
1/08 rità fiscale del Cantone in cui si trova l'ultimo domicilio noto  
del salariato ([art. 88 cpv. 1 lett. c LIFD](#) in combinato disposto  
con l'[art. 37a cpv. 6 LIFD](#)).

64 Il conteggio, effettuato utilizzando l'apposito modulo o un  
1/08 supporto dati informatico, è notificato separatamente e deve  
contenere le indicazioni seguenti:  
– numero AVS del salariato;  
– nome e cognome del salariato;  
– durata dell'impiego;  
– Comune di domicilio del salariato e  
– importo delle imposte incassate e salario dichiarato.

65 La cassa di compensazione deve allestire periodicamente  
1/08 conteggi all'attenzione della competente autorità fiscale.

### 1/08 **9.2 Versamento**

66 La cassa di compensazione versa le imposte incassate alla  
1/08 competente autorità fiscale ([art. 37a cpv. 4 LIFD](#), [art. 11  
cpv. 4 LAID](#)), ossia a quella del Cantone in cui il salariato  
soggetto all'imposta è domiciliato al 31 dicembre o alla ces-

sazione del rapporto di lavoro (per l'imposta federale diretta, v. [l'art. 17d OIFo](#)). La cassa di compensazione si basa sull'ultimo domicilio noto del salariato. Se non le è noto alcun indirizzo, versa le imposte incassate all'autorità fiscale del Cantone in cui ha la sede il datore di lavoro.

67 La cassa di compensazione versa periodicamente le imposte  
1/08 incassate alla competente autorità fiscale.

#### 1/08 **10. Contabilizzazione**

68 L'imposta alla fonte deve essere contabilizzata sul conto  
1/08 900.2045 per l'imposta federale diretta rispettivamente sul  
conto 900.2046 per le imposte cantonali, la provvigione di  
riscossione sul conto 910.6352.



Assicurazione federale per l'invalidità (AI)

**Allegato 1**

Ufficio AI di Lucerna, Landenbergstrasse 35, 6002 Lucerna

N. d'ass. 654.59.229.150

Signor  
Pokorny Jaromir  
Bergstrasse 41  
6000 Lucerna**Decisione concernente l'indennità giornaliera AI**

Egregio signor Pokorny,

in base alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, Lei ha diritto ad un'indennità giornaliera a partire dal *1° febbraio 2004*, ma al massimo fino al termine dei provvedimenti d'integrazione. L'indennità cui ha diritto è conteggiata nel modo seguente:

Reddito annuo da attività lucrativa fr. 65 700.00.	
Reddito medio da attività lucrativa al giorno conformemente alle tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera AI del 1° gennaio 2004: fr. 180.00	
Indennità di base con 1 prestazione per i figli	fr. 162.00
Deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD (12,1% : 2 = 6,05% = parte del salariato) di fr. 162.00	– fr. 9.80
Trattenuta dell'imposta alla fonte* (Aliquota B1d per persone coniugate con prestazioni di mantenimento per 1 figlio, senza percentuale dell'imposta di culto, valida dall'1.1.2004, Cantone di Lucerna, Internet: <a href="http://www.steuernluzern.ch">http://www.steuernluzern.ch</a> )	
Reddito mensile determinante per l'aliquota = fr. 162.00 x 365 giorni : 12 mesi = fr. 4 927.50 x 5,93% (aliquota B1d) = fr. 292.20 al mese	– fr. 9.70
<b>Nostro versamento</b>	<b>fr. 142.50</b>

L'imposta alla fonte trattenuta è versata ogni mese all'amministrazione fiscale del Cantone di Lucerna.

L'indennità giornaliera è versata dalla cassa di compensazione di Lucerna, Würzenbachstrasse 8, 6000 Lucerna 15, sul Suo conto 01-00-044814-09 presso l'Unione di Banche Svizzere a Lucerna.

Contro la presente decisione può essere fatta opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, presso il nostro ufficio AI. L'opposizione può essere fatta per iscritto o oralmente durante un colloquio personale. Deve contenere una conclusione ed una motivazione.

\*L'indennità giornaliera a Lei corrisposta è soggetta alla legge federale sull'imposta alla fonte. Se Lei contesta la trattenuta dell'imposta, può esigere che, entro la fine di marzo dell'anno seguente la scadenza della prestazione, l'autorità di tassazione emani una decisione in merito all'esistenza ed all'estensione dell'assoggettamento. La cassa di compensazione è però tenuta a trattenere l'imposta finché la decisione passerà in giudicato.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio AI di Lucerna

## Esempi di conversione delle indennità giornaliera AI

Allegato 2

### 1. Basi di calcolo generali

Il reddito mensile determinante per l'aliquota d'imposta si calcola come segue: ultima indennità giornaliera prima del versamento x 365 giorni : 12 mesi. Quale ultima indennità giornaliera AI è sempre determinante l'indennità giornaliera che è poi versata (indennità di base e prestazioni per i figli). Questo principio si applica anche quando diversi elementi dell'indennità giornaliera sono versati separatamente.

### 2. Conteggio delle indennità giornaliera per un mese

#### 2.1 Calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta

Reddito annuo da attività lucrativa

fr. 65 700.00.

Reddito medio da attività lucrativa al giorno conformemente alle tabelle per la determinazione dell'indennità giornaliera AI del 1° gennaio 2004: fr. 260.00

– indennità di base con 1 prestazione per i figli	fr.	162.00
– reddito determinante per l'aliquota d'imposta in febbraio (162.00 x 365 giorni : 12 mesi)	fr.	4 927.50

#### 2.2 Calcolo dell'imposta alla fonte

In base all'aliquota per l'imposta alla fonte del Cantone in questione, si determina con la tabella la percentuale da applicare e si calcola l'importo dell'imposta alla fonte.

*Esempio:*

- diritto all'indennità giornaliera (prestazione imponibile)  
febbraio 2004: 29 giorni a fr. 162.00 fr. 4 698.00
- (aliquota B1d per persone coniugate con prestazioni di mantenimento per 1 figlio, senza la percentuale dell'imposta di culto, valida dall'1.1.2004, Cantone di Lucerna, Internet: <http://www.steuernluzern.ch>)
- aliquota d'imposta applicabile ad un reddito determinante per l'aliquota d'imposta di fr. 927.50 = 5,93% (aliquota B1d)
- imposta alla fonte 5,93% della prestazione imponibile di fr. 4 698.00 fr. 278.60

**3. Correzione di un conteggio delle indennità giornaliera**

In questo esempio si parte dal presupposto che si procede ad una correzione a posteriori dell'indennità giornaliera. La correzione è effettuata per tutto il periodo in cui la prestazione è concessa, senza distinguere i periodi effettivamente oggetto di una modifica.

*Esempio:*

A partire dal 1° aprile 2004 l'assicurato, che disponeva di un reddito annuo da attività lucrativa di 65 700 franchi, aveva diritto ad un'indennità giornaliera di 144 franchi. In seguito si è constatato che l'assicurato coniugato aveva un figlio e quindi aveva diritto ad un'indennità giornaliera, compresa la prestazione per i figli, di 162 franchi. Il conteggio per il periodo dal 1° aprile al 30 novembre 2004 si presenta come segue:

**3.1 Calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta**

- reddito determinante per l'aliquota d'imposta  
(fr. 162.00 x 365 giorni : 12 mesi) fr. 4 927.50

### 3.2 Calcolo dell'imposta alla fonte

La somma imponibile risulta dalla differenza tra la nuova indennità giornaliera dovuta e l'indennità già versata.

– importo imponibile = nuova indennità giornaliera dovuta (244 giorni a fr. 162.00)	fr. 39 528.00
– deduzione dell'indennità giornaliera già percepita (244 giorni a fr. 144.00)	– fr. 35 136.00
– importo imponibile alla fonte	<u>fr. 4 392.00</u>

(aliquota B1d per persone coniugate con prestazioni di mantenimento per 1 figlio, senza la percentuale dell'imposta di culto, valida dall'1.1.2004, Cantone di Lucerna, Internet: <http://www.steuernluzern.ch>)

– aliquota d'imposta applicabile ad un reddito determinante per l'aliquota d'imposta di fr. 4 927.50 = 5,93%	
– imposta alla fonte 5,93% della prestazione imponibile di fr. 4 392.00	fr. 260.40

Quando il conteggio è effettuato, come in questo caso, su un periodo di diversi mesi, il calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta si basa sull'ultima aliquota dell'indennità giornaliera versata nell'ultimo mese del conteggio. L'importo imponibile è quindi sempre la differenza tra l'indennità giornaliera effettivamente dovuta e l'indennità giornaliera finora versata.

## 4. Cumulo di indennità giornaliera AI e di rendita AI

A partire dal mese di giugno 2004, l'assicurato celibe ha diritto, oltre alla rendita AI di 1 637 franchi, anche ad un'indennità giornaliera di fr. 113.60. Secondo i N. 1059 e 1060 CIGAI, l'indennità giornaliera AI va ridotta di un trentesimo della rendita AI (fr. 54.60). Poiché nel caso di cumulo l'imposta alla fonte deve essere calcolata separatamente per le indennità giornaliere e per le rendite, il conteggio si presenta come segue:

- 4.1 Calcolo del reddito determinante per l'aliquota d'imposta
- aliquota dell'indennità giornaliera fr. 113.60
  - reddito determinante per l'aliquota d'imposta  
(fr. 113.60 x 365 giorni : 12 mesi) fr. 3 455.30
- 4.2 Calcolo dell'imposta alla fonte per l'indennità giornaliera AI
- importo dell'indennità giornaliera  
(fr. 113.60 – 54.60 x 30 giorni) fr. 1 770.00
  - aliquota Ad (senza imposta di culto) del  
Cantone di Lucerna
  - aliquota d'imposta valida 8,58% (= reddito  
determinante per l'aliquota)
  - imposta alla fonte (8,58% della prestazione  
imponibile di fr. 1 770.00) fr. 151.90
- 4.3 Calcolo dell'imposta alla fonte per la rendita
- L'imposta alla fonte deve essere riscossa sull'importo della rendita di 1 637 franchi applicando l'aliquota (D) indicata dall'autorità fiscale.

## Determinazione dei casi d'imponibilità alla fonte

## Allegato 3

<b>Non soggetti all'imposta alla fonte</b>	<b>Soggetti all'imposta alla fonte</b>
<p>Stranieri beneficiari di rendite di vecchiaia</p> <p>Stranieri beneficiari di rendite AI e di indennità giornaliera AI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– con un permesso di domicilio C,</li> <li>– con un permesso A, B, F, L, N, il cui coniuge non separato possiede la cittadinanza svizzera o un permesso di domicilio C</li> </ul>	<p>Stranieri beneficiari di rendite AI e di indennità giornaliera AI con un permesso A, B, F, L, N</p> <p>coniugati con una persona straniera in possesso di un permesso A, B, F, L, N (i coniugi non sono separati)</p>
<p>Beneficiari di rendite AI che presentano un grado d'invalidità del 100%</p>	<p>Entrambi i coniugi beneficiano di una rendita AI e nessuno dei due presenta un grado d'invalidità del 100% oppure i coniugi sono separati</p> <p>Rendite AI con un grado d'invalidità del 100% versate prima di un provvedimento d'integrazione o tra due provvedimenti d'integrazione (N. 1007 CIGAI)</p>
<p>Persone senza attività lucrativa che prima dell'evento assicurato non beneficiavano di un'indennità giornaliera dell'AD, AINF e AMal o di rendite dell'AINF</p>	
<p>Assicurati che percepiscono una piccola indennità giornaliera AI</p>	

Assicurati la cui rendita AI sostituisce la piccola indennità giornaliera	Rendita AI susseguente ad un'indennità giornaliera che era imponibile alla fonte
Rendite AI straordinarie corrisposte a persone invalide dalla nascita o dall'infanzia	



## Esempio di compensazione relativo ai N. 21 e 22 Allegato 4

L'assicurato ha diritto ad una rendita AI mensile, ivi inclusa una rendita per figli pari a 2 000 franchi. Tenendo conto di altri redditi, l'assicurato dispone di un reddito mensile di 3 250 franchi.

Il versamento retroattivo delle rendite AI ammonta a 20 000 franchi (10 x 2000). L'assicurato deve ancora versare alla cassa di compensazione contributi arretrati per un ammontare di 2 100 franchi.

Il minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione e il fallimento ammonta a 3 100 franchi per una coppia di coniugi con 1 figlio. Considerando il reddito globale risulta quindi un'eccedenza di 150 franchi al mese. Questo è l'importo mensile che la cassa di compensazione ha a disposizione per farsi rimborsare i contributi arretrati dall'assicurato.

Totale del diritto di versamento retroattivo	fr. 20 000.00
<i>Compensazione</i>	
Compensazione dei contributi AVS (10 x 150)	– fr. 1 500.00
Trattenuta dell'imposta alla fonte 10% (calcolata su fr. 20 000)	– fr. 2 000.00
<i>Totale del versamento retroattivo</i>	<b>fr. 16 500.00</b>
Rendita in corso	fr. 2 000.00
Compensazione dei contributi AVS arretrati	– fr. 150.00
Imposta alla fonte 10% (calcolata su fr. 2 000)	– fr. 200.00
<i>Versamento mensile</i>	<b>fr. 1 650.00</b>

Assicurazione federale per l'invalidità (AI)

**Allegato 5**

Ufficio AI di Berna, Chutzenstr. 10, 3007 Berna

Signor  
Bosic Mirko  
Seftigenstrasse 12  
3084 Wabern

**Decisione del 14 ottobre 2004**

Egregio signor Bosic,

per il periodo dall' *1.1.2004 al 30.9.2004* Lei ha diritto ogni mese al versamento retroattivo dei seguenti tre quarti di rendita ordinaria dell'AI.

195.51.344.150	Bosic, Mirko rendita d'invalidità	fr.	420.00
195.96.122.150	Bosic, Sveric rendita per figli	fr.	<u>168.00</u>
Totale		fr.	588.00

*Basi*

– Computo dei redditi di Bosic Mirko	
– Reddito annuale medio determinante stabilito su una durata di 10 anni e 2 mesi	fr. 49 374.00
– Scala di rendita applicabile	14
– Grado di invalidità di Bosic Mirko	68%

*Conteggio*

Diritto: gen. a sett. 2004, 9 x 588.00

Versamento retroattivo fr. 5 292.00

*Compensazione*

– Richiesta di restituzione dell'INSAI, 6000 Lucerna	fr. 3 000.00	– fr. 3 000.00
--	--------------	----------------

Trattenuta imposta alla fonte*	– fr. 300.00**	
--------------------------------	----------------	--

Versamento all'INSAI	fr. 2 700.00	
----------------------	--------------	--

– Richiesta di restituzione del servizio sociale, 3098 Köniz	fr. 2 252.00	– fr. 2 252.00
--	--------------	----------------

Trattenuta imposta alla fonte*	– fr. 225.00**	
--------------------------------	----------------	--

Versamento al servizio sociale di Köniz	fr. 2 027.00	
---	--------------	--

<i>Totale del versamento retroattivo</i>	<b>fr. 0.00</b>
--	-----------------

Diritto ottobre 2004	fr. 588.00
----------------------	------------

Trattenuta imposta alla fonte*	– fr. 59.00**
--------------------------------	---------------

<i>Nostro versamento mensile</i>	<b>fr. 529.00</b>
----------------------------------	-------------------

Versamento entro i primi 20 giorni del mese da parte della cassa di compensazione del Cantone di Berna  
Chutzenstr. 10, 3007 Berna

a: Banca a Berna	N. clearing 778
3000 Berna	Conto bancario 01-00-044814-09
	per Botic Mirko

Il nostro versamento alle autorità fiscali ammonta a fr. 529.00 per il periodo da gennaio a settembre 2004 e a fr. 59.00 a partire da ottobre 2004.

Contro la presente decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica presso il nostro ufficio AI. L'opposizione può avvenire per iscritto o oralmente durante un colloquio personale. L'opposizione deve contenere una conclusione ed una motivazione.

\*La rendita AI a Lei versata è soggetta alla legge federale sull'imposta alla fonte e alla legge federale sull'armonizzazione delle im-

poste dirette dei Cantoni e dei Comuni. Questo significa che l'assicurazione per l'invalidità deve per principio detrarre l'imposta alla fonte su ogni singolo importo lordo degli arretrati.

L'INSAI Lucerna e il servizio sociale di Köniz hanno già trattenuto l'imposta alla fonte durante il periodo in cui hanno fornito prestazioni. Pertanto, per il periodo in cui aveva diritto al versamento degli arretrati della rendita d'invalidità, l'imposta alla fonte Le è stata trattenuta due volte. Per il *rimborso dell'imposta alla fonte versata in eccedenza*, può fare richiesta scritta presso l'amministrazione fiscale cantonale competente.

Se Lei contesta la trattenuta dell'imposta, può esigere che, entro la fine del mese di marzo dell'anno civile successivo alla scadenza della prestazione, l'autorità di tassazione emani una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. La cassa di compensazione è però tenuta a trattenere l'imposta alla fonte finché la decisione non crescerà in giudicato.

Con i nostri migliori saluti.

Ufficio AI di Berna

\*\*L'importo è arrotondato al franco superiore o inferiore ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 OAVS.

**Esempio di compensazione relativo al N. 24****Allegato 6**

A causa di una violazione dell'obbligo d'informare, l'assicurato ha percepito una rendita troppo elevata. L'importo da restituire ammonta a 5 000 franchi.

La nuova rendita AI mensile dell'assicurato, compresa la rendita per figli, ammonta a 1 000 franchi. Oltre alla rendita l'assicurato dispone di un reddito mensile da attività lucrativa di 2 400 franchi, per un totale di 3 400 franchi.

Il minimo vitale ai sensi della legge sull'esecuzione ed il fallimento ammonta a 3 100 franchi per una coppia con 1 figlio. Considerando tutti i redditi, risulta quindi un'eccedenza di 300 franchi al mese. Questo è l'importo mensile che la cassa di compensazione ha a disposizione per compensare l'importo da restituire.

<i>Compensazione</i>		
rendita corrente	fr.	1 000.00
compensazione con restituzione	– fr.	300.00
trattenuta dell'imposta alla fonte del 10% (calcolata su 1 000 franchi)	– fr.	100.00
<i>versamento mensile</i>	<b>fr.</b>	<b>600.00</b>

Osservazione:

Si deve inoltre comunicare all'assicurato che la trattenuta dell'imposta alla fonte operata era troppo elevata e che può chiedere per iscritto presso l'Amministrazione fiscale cantonale competente la *restituzione dell'imposta alla fonte versata in eccedenza*.

Cassa di compensazione XXX  
Casella postale  
NPA Località

**Allegato 7**

Amministrazione fiscale ZZZ  
Divisione Imposta alla fonte  
Via  
NPA Località

XXX,

### **Deduzione dell'imposta alla fonte su indennità giornaliera AI e rendite AI**

Gentili Signore, Egregi Signori,

noi versiamo un'indennità giornaliera AI  / una rendita AI  /  
un'indennità di maternità  (mettere una crocetta dove fa al caso)  
alla persona seguente:

N. AVS:

Cognome/secondo cognome, nome:

Data di nascita:

Via:

NPA Località:

Comune:

Libretto per stranieri:

Inizio del diritto:

Per determinare se, e nel caso affermativo con quale aliquota, dobbiamo prelevare l'imposta alla fonte su queste prestazioni, necessitiamo delle vostre indicazioni.

Vi preghiamo di rinviarci il modulo debitamente compilato entro sette giorni. Le prestazioni AI non potranno essere versate finché non avremo la determinazione della vostra aliquota per l'imposta.

Vogliate gradire i nostri più distinti saluti.

Cassa di compensazione XXX

*Determinazione dell'aliquota* (fissata dall'ufficio competente):

	Soggetto all'imposta alla fonte:	Abbreviazione del Cantone:	Aliquota applicabile:	Aliquota valida dal:
Sì				
No				

Data e firma

# Conteggio dell'imposta alla fonte su proventi compensativi versati a stranieri beneficiari di prestazioni domiciliati/che soggiornano in Svizzera

Allegato 8a

<b>Cassa di compensazione competente per il conteggio (rendite)</b> (debitore della prestazione imponibile)
N. d'identificazione: Telefono:
Responsabile:

<b>Amministrazione fiscale cantonale</b> <b>Divisione Imposta alla fonte</b>
---

N. AVS del beneficiario della prestazione	Data di nascita	Cognome e nome del beneficiario della prestazione o della persona soggetta all'imposta alla fonte	Avente diritto all'imposta: Comune di domicilio	Diritto alla prestazione: I = Inizio F = Fine	Prestazione ricevuta dal - al	Importo totale della prestazione imponibile	Imposta alla fonte Fr.

Certifico l'esattezza e la completezza: (Timbro e firma)
Luogo: Data:

Totale o riporto	
Deduzione % provvigione di riscossione	
Deduzione della compensazione	
Importo da versare	



# Conteggio dell'imposta alla fonte su proventi compensativi versati a stranieri beneficiari di prestazioni domiciliati/che soggiornano in Svizzera

**Allegato 8b**

<b>Cassa di compensazione competente per il conteggio (indennità giornaliera)</b> (debitore della prestazione imponibile)
N. d'identificazione:    Telefono:
Responsabile:

<b>Amministrazione fiscale cantonale</b> <b>Divisione Imposta alla fonte</b>

N. AVS del beneficiario della prestazione	Data di nascita	Cognome e nome del beneficiario della prestazione o della persona soggetta all'imposta alla fonte	Avente diritto all'imposta: Comune di domicilio	Diritto alla prestazione: I = Inizio F = Fine	Prestazione ricevuta dal – al	Importo totale della prestazione imponibile	Ali-quota	Figli	Imposta alla fonte Fr.

Certifico l'esattezza e la completezza: (Timbro e firma)	
Luogo:	Data:

Totale o riporto	
Deduzione    % provvigione di riscossione	
Deduzione della compensazione	
Importo da versare	

**Servizi d'informazione sull'imposta alla fonte****Allegato 9**

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Steueramt des Kantons Aargau Quellensteuern Tellihochhaus 5004 Aarau	062/835 26 60	062/835 26 59	2%	10%
Kantonale Steuerverwaltung Appenzell-Ausserrhoden Quellensteuer Gutenbergzentrum 9102 Herisau	071/353 62 77	071/353 63 11	4%	10%
Kantonale Steuerverwaltung Appenzell-Innerrhoden 9050 Appenzell	071/788 94 01	071/788 94 19	4%	10%
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft Quellensteuer 4410 Liestal	061/925 59 51	061/925 69 21	4%	10%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt Abt. Dienste und Steuerbezug, Quellensteuer Fischmarkt 10 4001 Basel	061/267 98 14	061/267 45 77	3%	10%
Steuerverwaltung des Kantons Bern Bereich Quellensteuer Postfach 8334 3001 Bern	031/633 64 50	031/633 62 62	4%	10%
Service cantonal des contributions Fribourg Rue Joseph-Piller 13 1701 Fribourg	026/305 34 75 (sig. Aeby)	026/305 34 80	3%	10%
Administration fiscale cantonale Service de l'impôt à la source Case postale 3937 1211 Genève 3	022/327 57 01	022/327 55 90	3%	8%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Steuerverwaltung des Kantons Glarus Hauptstrasse 11/17 8750 Glarus	055/646 61 63	055/646 61 79	3%	10%
Kantonale Steuerverwaltung Graubünden Sektion Quellensteuer Steinbruchstrasse 18 7001 Chur	081/257 34 46 (sig. Schocher)	081/257 21 55	2%	10%
Service cantonal des contributions Jura Bureau des personnes morales et des autres impôts Service de l'impôt à la source Rue des Esserts 2 2345 Les Breuleux	032/420 44 22	032/420 44 01	3%	10%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern Quellensteuer Buobenmatt 1 Postfach 3464 6002 Luzern	041/228 57 33	041/228 51 09	4%	10%
Service des contributions Neuchâtel Office de l'impôt à la source Rue du Dr. Coullery 5 2301 La Chaux-de-Fonds	032/889 64 79	032/889 62 88	3%	10%
Kantonales Steueramt Nidwalden Abt. Quellensteuer Bahnhofplatz 3 6370 Stans	041/618 71 31	041/618 71 39	4%	10%
Kantonale Steuerverwaltung Obwalden Quellensteuer St. Antonistrasse 4 Postfach 1564 6061 Sarnen	041/666 62 94 041/666 62 78 (Fr. Mutti)	041/666 63 13	2%	11%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Kantonales Steueramt St. Gallen Quellensteuer Postfach 1245 9001 St. Gallen	071/229 48 22	071/229 41 03	4%	10%
Kanton Schaffhausen Steuerverwaltung Quellensteuer J.J. Wepfer Strasse 6 8200 Schaffhausen	052/632 72 37 (sig. Neidhart) 052/632 75 43 (sig.ra Chara)	052/632 72 98	3%	10%
Kantonale Steuerverwaltung Schwyz Quellensteuer Bahnhofstrasse 15 Postfach 1232 6431 Schwyz	041/819 24 31	041/819 23 49	4%	10%
Steueramt des Kantons Solothurn Quellensteuer Werkhofstrasse 29c 4509 Solothurn	032/627 87 68	032/627 87 60	3%	10%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Kantonale Steuerverwaltung Thurgau Quellensteuer Schlossmühlestrasse 15 8510 Frauenfeld	052/724 14 08	052/724 14 00	3%	10%
Divisione delle contribuzioni Ufficio delle imposte alla fonte Viale Franscini 8 6501 Bellinzona	091/814 39 01 091/814 39 02	091/814 44 10	4% 2% <sup>2</sup>	10% 4% <sup>3</sup>
Amt für Steuern Uri Abteilung Quellensteuer Haus Winterberg 6460 Altdorf	041/875 21 17	041/875 21 40	4%	12%
Service cantonal des contributions Valais Impôt à la source Av. de la Gare 35 1950 Sion	027/606 25 00	027/606 25 33	3%	10%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta

<sup>2</sup> provvigione di riscossione del 2% per i collaboratori la cui imposta alla fonte dedotta è superiore a 20'000 franchi.

<sup>3</sup> 4% in caso di attività svolta a tempo parziale

<b>Indirizzo</b>	<b>N. di telefono</b>	<b>N. di fax</b>	<b>Provvigione di riscossione</b>	<b>Aliquota D<sup>1</sup></b>
Administration cantonale des impôts Vaud Section de l'impôt à la source Route de Berne 46 1014 Lausanne	021/316 21 21	021/316 21 40	3%	10%
Kantonale Steuerverwaltung Zug Bahnhofstr. 26 Postfach 6301 Zug	041/728 36 44 (sig. Domini) 041/728 26 50 (sig. Köpfli)	041/728 26 97	4%	10%
Kantonales Steueramt Zürich Frau A. Schmid / Frau G.Schilliger Dienstabteilung Quellensteuer Bändliweg 21 8090 Zürich	043/259 37 90 (sig.ra Schilliger solo il mattino)	kein Fax	4%	10%

<sup>1</sup> tariffa lineare compresa la parte di imposta federale diretta



**Allegato 10**

Importi giusta l'[articolo 2 LLN](#) validi a partire dal 1° gennaio 2008

- lettera a: 19 890 franchi
- lettera b: 53 040 franchi

Importi giusta l'[articolo 2 LLN](#) validi a partire dal 1° gennaio 2009

- lettera a: 20 520 franchi
- lettera b: 54 720 franchi